Comune Di Caivano
Via Don Minzoni – 80023 Caivano
Codice Fiscale: 01144820634 – Partita Iva: 01252221211
Tel. +39.081.8323111 - PEC: protocollo.caivano@asmepec.it

COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CAIVANO PER IL TRIENNIO 2026/2029

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che l'incarico dell'attuale Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Caivano scade il 12 dicembre 2026 e che occorre pertanto procedere al rinnovo dell'organo di revisione economicofinanziaria per il triennio successivo;

Visti gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare gli artt. 235, 236 e 238;

Visti l'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e il Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, in base ai quali i due componenti del Collegio sono scelti mediante estrazione a sorte a cura della Prefettura – U.T.G. di Napoli;

Visto l'art. 16, comma 25-bis, del medesimo D.L. n. 138/2011, inserito dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale testualmente dispone:

> *«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifica dei criteri per la formazione delle fasce stabiliti dal medesimo decreto.»*

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario R.G. n. 1722 del 09.11.2026, con la quale è stato approvato il presente avviso unitamente allo schema di domanda;

RENDE NOTO

che il Comune di Caivano intende acquisire le manifestazioni di interesse dei professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'elezione, da parte del Consiglio comunale, del componente del Collegio dei Revisori dei conti con funzioni di **Presidente**, per il triennio 2026/2029.

1. Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura i professionisti che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino validamente inseriti nella **Fascia 3** dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno, formato ai sensi del D.M. n. 23/2012, e che:

- non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- rispettino i limiti all'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non abbiano già svolto per due volte l'incarico di revisore presso il Comune di Caivano, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- non si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto all'incarico.

Il testo delle disposizioni richiamate è riportato in calce al presente avviso.

2. Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda, redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente avviso (Allegato A) e debitamente sottoscritta, deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 27.11.202**6 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da un indirizzo PEC intestato al candidato, all'indirizzo **protocollo.caivano@asmepec.it**, indicando nell'oggetto: "Candidatura Presidente Collegio dei Revisori dei conti – Comune di Caivano – triennio 2026/2029".

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa su documento successivamente scansionato in formato .pdf. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse. Il rischio del mancato o tardivo recapito resta a carico esclusivo del candidato. Fa fede la data e l'ora della ricevuta di consegna della PEC.

3. Contenuto della domanda e documentazione da allegare

Nella domanda il candidato dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di cui al punto 1, l'accettazione dell'incarico in caso di elezione alle condizioni, anche economiche, stabilite dal Consiglio comunale, e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità (non necessaria in caso di sottoscrizione con firma digitale);
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto.

4. Nomina e compenso

Il Presidente del Collegio è eletto dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri, ai sensi dell'art. 16, comma 25-bis, del D.L. n. 138/2011, tra i candidati in possesso dei requisiti. L'elezione è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio comunale e non dà luogo ad alcuna graduatoria.

Il compenso annuo è stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di nomina, nei limiti fissati dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze vigente in materia. L'incarico decorre dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina e ha durata triennale.

5. Disposizioni finali

Il presente avviso ha la sola finalità di acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico. Esso non costituisce proposta contrattuale né procedura concorsuale e non vincola in alcun modo il Comune di Caivano, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la procedura senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. La perdita dei requisiti, anche successiva alla nomina, comporta la decadenza dall'incarico.

I dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e agli adempimenti conseguenti, compresi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Titolare del trattamento è il Comune di Caivano.

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Dario Esposito. Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo PEC protocollo.caivano@asmepec.it.

Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato all'Albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di concorso" del Comune di Caivano fino alla data di scadenza, ed è trasmesso all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord per la più ampia diffusione. Caivano, 09.11.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Dario Esposito
(documento firmato digitalmente)



Testo delle disposizioni richiamate

Art. 16, comma 25-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138

«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o tra i soggetti validamente inseriti nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifica dei criteri per la formazione delle fasce stabiliti dal medesimo decreto.» **Art. 235, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Durata dell'incarico e cause di cessazione**

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. [...]»

Art. 236, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

«1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.»

Art. 2399, primo comma, codice civile – Cause d'ineleggibilità e di decadenza (richiamato dall'art.
236, comma 1, TUEL)

«Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.»

Art. 238, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Limiti all'affidamento di incarichi

«1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre incarichi in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti e non più di un incarico in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. La

provincia è equiparata ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e la comunità montana ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.»

Art. 76, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Norme penali

«1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [...]»